

Codice A1113A

D.D. 11 luglio 2025, n. 757

Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio denominato "Palazzo Callori" - Lotto 2. Approvazione Certificato di Collaudo.



ATTO DD 757/A1113A/2025

DEL 11/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale

OGGETTO: Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio denominato "Palazzo Callori" - Lotto 2. Approvazione Certificato di Collaudo.

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale n. 303 del 21/05/2018 del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori riferiti alla "Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio denominato "Palazzo Callori" - Lotto 2" per un importo a base di gara di € 1.540.345,18, di cui € 1.503.936,88 per lavori ed € 36.408,30 per oneri inerenti alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Il finanziamento dell'importo era assicurato con i fondi dell'asse POR-FESR 2014-2020, in base alla D.G.R. n. 13-4450 del 22/12/2016, mediante l'assunzione di prenotazione di spesa sui competenti capitoli di bilancio.

Con le Determinazioni Dirigenziali nn. 303 e 317 del 21/05/2018 e del 23/05/2018 Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro è stata indetta una Gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile Palazzo Callori sito in Vignale Monferrato (AL), secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

In esecuzione delle Determinazioni di cui sopra, il Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri e Usi civici ha pubblicato il Bando di gara in data 10/07/2018.

Con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 19/11/2018 del Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri e Usi Civili, l'appalto è stato aggiudicato a BRC S.p.A. con sede in Corso Europa n. 893 - Genova, la quale ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 28,31% sull'importo a base di gara, che ha determinato un importo contrattuale pari ad € 1.078.172,35 oltre gli oneri inerenti alla sicurezza per € 36.408,30 ed I.V.A. per complessivi € 1.226.038,72.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 30 del 07/02/2019 del Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri e Usi Civili, l'aggiudicazione di cui sopra è stata dichiarate efficace.

In data 18/02/2019 è stato sottoscritto il Contratto n. 83, CIG 74954121A8 e CUP J85I16000360008, per un importo dei lavori contrattuale pari ad € 1.114.580,65, oltre IVA, così suddivisi:

opere a corpo al netto del ribasso (28,31%)	517.105,00	€
opere a misura al netto del ribasso (28,31%)	561.067,35	€
oneri per la sicurezza	36.408,30	€
TOTALE	1.114.580,65	€

In conformità all'art.103 del D.Lgs. 50/2016, con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore BRC ha presentato inoltre:

- cauzione definitiva, a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del Contratto e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, mediante polizza fideiussoria n. 28019949128, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Tokyo Marine HCC con sede in Milano – via Torino 2, in data 04/12/2018 per l'importo di € 163.263,78, ridotta secondo le forme e le modalità dell'art.93, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
- polizza RCT con la Elba Assicurazioni S.p.A., mediante polizza n.1358796 in data 05/12/2018, a copertura della somma di € 1.114.580,65 per le opere, € 5.000.000,00 per le preesistenze ed € 10.000,00 per demolizione e sgombero, con un massimale per sinistro pari ad € 575.000,00, così come previsto all'art. 26 lett. c) del C.S.A.

Il giorno 18/02/2019 il Direttore dei Lavori ha convocato l'Impresa per la Consegna Parziale dei Lavori; il relativo Verbale di Consegna Parziale dei Lavori è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve.

In data 18/03/2019 si è proceduto con la Consegna Totale dei Lavori, ai sensi dell'art. 10 del CSA-I, dell'art. 5 del DM 49/2018 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016; il Verbale di Consegna dei Lavori è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve.

Con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro n. 212 del 01/04/2019 sono stati assunti dei provvedimenti in ordine al quadro economico di spesa, rideterminato in seguito all'aggiudicazione ed alla quantificazione dei ribassi d'asta.

Con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro n. 416 del 24/05/2019 è stato autorizzato il subappalto all'impresa VE.RA. Impianti s.r.l. per un importo complessivo di € 149.500,00.

Ai sensi dell'art.11 del CSA-Parte I, il tempo utile per ultimare i lavori in appalto era fissato da progetto in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori: ciò premesso, la data di fine lavori restava fissata per il 14/09/2019.

In riferimento alla richiesta di proroga trasmessa dall'Impresa Appaltatrice in data 09/09/2019 ed al parere del Direttore dei Lavori inoltrato in data 12/09/2019, il RUP (ing. Anna Maria Facipieri) con PEC del 13/09/2019 assegnava, ai sensi dell'art.108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il termine perentorio di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di fine lavori; il termine scadeva in data 13/12/2019.

In data 14/10/2019 il DL/CSE ha riscontrato l'improvvisa e non programmata rimozione del capocantiere. Durante la Riunione di Coordinamento Generale del 23/10/2019 il CSE disponeva la sospensione di tutte le lavorazioni per evidente carenza di organizzazione e vigilanza, ai sensi dell'art.92 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81/2008, sino alla nomina formale di un Capocantiere di

comprovata esperienza e consapevole delle responsabilità dell'incarico; con nota prot. ICIS 130/2019 del 29/10/2019, il CSE ha convocato l'Impresa per il giorno 30/10/2019 e ha disposto la ripresa totale dei lavori.

Con determina Determinazione Dirigenziale n. 945 del 10/12/2019 del Settore Tecnico è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 - PdV01 - che ha comportato un aumento dell'importo netto di contratto pari a € 219.480,79, cui si è fatto fronte con risorse a Bilancio della Regione imputate sul cap. 203903 annualità 2020, rimodulando il QE come di seguito riportato:

	QE rimodulato a seguito DD 212/2019	Perizia variante PdV_01 di	QE rimodulato a seguito di perizia
A) LAVORI			
A corpo	€ 517.105,00	€ 176.058,00	€ 693.163,78
A misura	€ 561.067,35	€ 37.341,79	€ 598.409,92
A.1 TOTALI	€ 1.078.172,35	€ 213.400,57	€ 1.291.572,92
A.2 Costi per la sicurezza	€ 34.408,30	€ 6.080,22	€ 42.488,52
A.3 importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 1.114.580,65	€ 219.480,79	€ 1.334.061,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 imprevisti	€ 89.166,45	€ 17.558,46	€ 106.724,92
B.2 fondo accordi bonari	€ 33.437,42	€ 6.548,42	€ 40.021,84
B.3 Rilievi prove accertamenti e indagini	€ 2.500,00		€ 2.500,00
B.4 Test in opera e laboratorio	€ 2.500,00		€ 2.500,00
B.5 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Fondo incentivi	€ 30.806,90	€ 6.075,03	€ 36.881,93
IVA 10 % su A.3	€ 111.458,07	€ 21.948,08	€ 133.406,14
IVA 10 % su B.1	€ 8.916,65	€ 1.755,85	€ 10.672,49
IVA 22% su B.3, B.4, B.5	€ 2.200,00		€ 2.200,00
Totale somme a disposizione	€ 285.985,49	€ 53.921,84	€ 339.907,33
TOTALE	€ 1.400.566,14	€ 273.402,63	€ 1.673.968,77

Per effetto delle lavorazioni supplementari disposte con la Perizia di Variante PdV.01, la scadenza di fine lavori è stata prorogata di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi; pertanto, la nuova data di fine lavori restava fissata per il giorno 11/02/2020.

Con riferimento alla richiesta di proroga avanzata dall'Impresa in data 30/01/2020 e valutato il parere del Direttore dei Lavori trasmesso in data 06/02/2020, il RUP (ing. Anna Maria Facipieri)

con nota PEC del 10/02/2020 prot. 6687 ha concesso una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a far data dal 11/02/2020; il nuovo termine dei lavori risultava, pertanto, il giorno 11/04/2020.

In data 15/03/2020, alla luce della pandemia mondiale in atto a seguito del diffondersi del virus COVID-19, circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto (art. 107 comma 1, del D.Lgs. 50/2016) ed allo stato necessaria, anche per ragioni di pubblico interesse (art. 107 comma 2, del D.Lgs. 50/2016), è stata decretata la sospensione totale dei lavori, vista l'assenza delle condizioni che potessero consentire di procedere utilmente in tal senso, anche in esito all'applicazione del DPCM del 08/03/2020 e delle correlate Ordinanze e Disposizioni attuative degli Enti competenti.

In seguito alla trasmissione a mezzo PEC in data 05/05/2020 da parte del CSE del documento, *"Addendum al PSC - Protocollo anti-contagio da Covid-19"* e successive integrazioni, l'Amministrazione, con Determina Dirigenziale n. 434 del 10/08/2020 approvava le misure atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19 e la stima degli oneri della sicurezza in subordine al rispetto delle misure da applicare pari a netti € 24.265,27.

In conseguenza del periodo di sospensione e della stima di dilazione dei tempi per la corretta applicazione del protocollo anti-contagio da Covid-19, con il Verbale di Ripresa dei Lavori del 13/05/2020 il Direttore dei Lavori disponeva di provvedere a partire dalla suddetta data alla preparazione del cantiere affinché questo potesse essere operativo per la ripresa dei Lavori n. 02 a partire dal giorno 25/05/2020.

Per effetto della suddetta sospensione e della stima di dilazione dei tempi per la corretta applicazione del protocollo anti-contagio da Covid-19, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori era stata fissata per il giorno 21/07/2020.

A seguito della comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 29/06/2020 da parte dell'Impresa riguardo alla richiesta di un'ulteriore proroga dei termini contrattuali, sentito il parere del Direttore dei Lavori con comunicazione trasmessa in data 20/07/2020, il RUP (ing. Sandra Beltramo) con nota PEC del 21/07/2020 assegnava all'Impresa per l'ultimazione delle opere, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di fine lavori; il termine perentorio prescritto veniva a scadere in data 19/09/2020.

Stante il perdurare dei ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Impresa Appaltatrice il RUP (ing. Sandra Beltramo) con PEC del 07/12/2020 assegnava all'Impresa un termine ulteriore di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, oltre ad ulteriori 21 (ventuno) giorni per le attività di programmazione del sistema di gestione degli impianti e per l'ultimazione delle prestazioni di contratto, a decorrere dalla data di ricezione della suddetta nota PEC; il termine perentorio assegnato, considerati anche gli ulteriori 21 (ventuno) giorni, scadeva il giorno 25/02/2021.

In data 18/08/2021 il Direttore dei Lavori ha sottoscritto in contraddittorio all'appaltatore, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018, il verbale - trasmesso con nota prot. 113297 del 19/08/2021 - con il quale ha accertato la conclusione dei lavori, seppur con alcune opere non completate, sottoscritto dall'Impresa con riserva, esplicitata con nota PEC del 26/08/2021, prot. 114799.

In data 09/09/2021, con nota prot. 119024, il RUP (ing. Sandra Beltramo) ha disposto l'applicazione delle penali per i ritardi accumulati nell'esecuzione dei lavori, valutati in 175 giorni - decorrenti

dalla scadenza dell'ultimo termine perentorio del 25/02/2025 fino alla sottoscrizione del verbale di fine lavori del 18/08/2021 - quantificandole in quella sede in € 135.832,67, pari al 10 % dell'ammontare netto contrattuale (rep. n. 83 del 18/02/2019) rideterminato a seguito della Perizia di Variante 1 (sottoscritta il 22/01/2020) e degli oneri aggiuntivi della sicurezza per contrastare il Covid (D.D. 434 del 10/08/2020), ai sensi dell'art. 113 bis c. 4 del D.Lgs. 50/2016, da detrarsi dal conto finale.

In data 03/11/2021 il Direttore dei Lavori ha redatto il Conto Finale dei Lavori con i relativi allegati (trasmesso con nota prot. 135760 del 15/11/2021) in cui ha quantificato l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammontanti ad € 1.321.396,32 - di cui € 1.264.482,90 per lavori al netto del ribasso offerto, € 39.871,38 per oneri per la sicurezza ed € 17.042,04 per oneri da COVID-19 - sottoscritto dall'Impresa (così come il Registro di Contabilità), con riserva esplicitata con nota PEC del 18/11/2021, prot. 136853.

Le riserve dell'impresa BRC, esplicitate tramite la sopra citata PEC, consistono in n. 5 richieste, per un totale di € 460.272,10, così di seguito strutturate:

1. Contestazione formalizzazione Conto Finale – € 0,00;
2. Lavori a corpo eseguiti e non contabilizzati – € 681,00;
3. Lavori a misura eseguiti e non contabilizzati – € 314.898,26;
4. Oneri ritardata disponibilità del corrispettivo – € 8.860,27;
5. Disapplicazione penale – € 135.832,57;

In data 20/12/2021, con nota prot. 143131, la Direzione Lavori ha trasmesso la Relazione sul conto finale (con relativi allegati) in cui viene riportato l'importo dei lavori svolti (come da Conto Finale) pari ad € 1.321.396,32.

Con nota del 22/12/2021, prot. 144474, la ditta BRC tramite il legale avv. Betti, ha richiesto di addivenire a una soluzione conciliativa, per il tramite della transazione ex art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 39 c. 2 del CSA.

Con relazione riservata n. 9 del 28/12/2021 il Direttore dei Lavori ha comunicato che, a suo giudizio, tutte le riserve sono infondate e non meritano di essere accolte.

Con relazione riservata del 24/01/2022 la Commissione di Collaudo ha dichiarato inammissibili le riserve esaminate nn. 1, 2, 4, 5, ritenendo invece avere le caratteristiche di non manifesta infondatezza le richieste di cui ai punti 6, 8, 17, 26 della riserva n. 3 .

In data 15/04/2022, con la nota prot. 25182 il RUP (ing. Sandra Beltramo) ha comunicato alla ditta BRC che non risultavano ammissibili le riserve come formulate, ad eccezione delle domande avanzate ai numeri 3/6 - 3/8 - 3/17 - 3/26, determinando il mancato raggiungimento della soglia per l'attivazione dell'accordo bonario e respingendo la richiesta di transazione.

Tenuto conto che

l'Impresa ha ricevuto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., subordinatamente alla costituzione di una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 26 del CSA-Parte I, l'anticipazione contrattuale ammontante ad € 222.916,13 per i lavori in oggetto;

ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 34 del 19/05/2020, convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, con D.D. 630 del 06/11/2020, a seguito della richiesta avanzata dall'Appaltatore, l'Amministrazione ha disposto a favore dell'Appaltatore un'integrazione dell'anticipazione contrattuale di cui sopra pari

ad € 133.406,14;

durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 5 Stati di Avanzamento e sono stati emessi e liquidati i relativi certificati di pagamento, il tutto come da tabella sotto riportata:

	Lavori (importo lordo)	Sicurezza	Sicurezza COVID	Totale	Importo netto liquidato
Anticipazione 1					222.916,13
Anticipazione 2					133.406,14
SAL 1 al 15/07/19	192.489,56	17.380,00		210.869,56	167.641,30
SAL 2 al 07/11/19	408.331,20	22.140,10		430.471,30	174.583,38
SAL 3 al 04/12/19	665.072,33	25.709,40		690.781,73	206.946,80
SAL 4 al 10/03/20	863.067,53	30.516,60		893.584,13	161.227,90
SAL 5 al 18/09/20	993.091,88	34.049,48	12.981,47	1.040.122,83	116.498,27
					€ 1.183.219,92

Alla luce di quanto sopra esposto, da quanto esposto dal Direttore dei Lavori nella relazione sul conto finale, il credito nei confronti dell'Impresa risultava così determinato:

Ammontare lavori e oneri sicurezza	Recupero anticipazioni	SAL corrisposti	Penali per ritardo	CREDITO IMPRESA
1.321.396,32	- 356.322,27	- 826.897,65	- 135.832,67	= 2.343,73

Visti

il Certificato di Collaudo Statico sottoscritto dall'ing. Giuseppe Borgogno in data 05/03/2022 con il quale lo stesso *“si è formato il convincimento che le opere strutturali realizzate assolvono le funzioni per le quali sono state concepite, garantendo i livelli di sicurezza previsti dalla normativa e pertanto sono collaudabili”*;

il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, sottoscritto digitalmente in data 19/02/2025 dai collaudatori arch. Roberta Romeo, presidente, e ing. Luca Franzi, e trasmesso via PEC in data 20/02/2025 con nota prot. 10875, comprensivo di alcune detrazioni ammontanti ad € 567,88 e del riconoscimento di alcune delle riserve formulate dalla ditta in sede di conto finale, come anche ritenute ammissibili dall'allora RUP ing. Sandra Beltramo con la nota del 15/04/2022 prot. 25182, identificate coi numeri 3/6 - 3/8 - 3/17 - 3/26 e per un valore stimato dalla commissione pari ad € 21.477,20;

la nota prot. 13211 del 04/03/2025, tramite PEC del 19/03/2025 prot. 16782 con la quale la ditta

BRC ha sottoscritto con riserve iscritte, ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 207/2010, il suddetto Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, dopo che lo stesso le è stato trasmesso da parte del RUP (ora arch. Fabio Palmari) non essendole stato precedentemente sottoposto dalla Commissione di Collaudo;

la riserva espressa dalla ditta BRC (nota prot. 16782 del 19/03/2025) nella quale vengono richiamate le riserve da 1 a 5 già esplicitate con la comunicazione via PEC del 18/11/2021, cui ne vengono aggiunte due:

- la n. 6 relativa alla richiesta di riconoscimento degli oneri per ritardata ultimazione delle opere di collaudo, stimati in 1101 giorni e valutata, richiamando il lodo 05/08/2020 nel procedimento arbitrale n. 6/2017 del Ruolo Giudizi Arbitrali della Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in € 64.749,81, oltre interessi legali e moratori, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria;

- la n. 7 relativa alla richiesta di riconoscimento di maggiori oneri per interventi extracontrattuali eseguiti a collaudo, già richiesti con nota del 14/07/2023 per l'importo di € 1.880,00, oltre ad interessi legali e moratori da aggiornarsi alla data dell'effettivo pagamento con l'aggiunta della rivalutazione monetaria;

la relazione della Commissione di collaudo sulle riserve iscritte dalla ditta, fatta pervenire con la nota del 24/04/2025, prot. 25716, in cui la Commissione ha ritenuto le stesse non accoglibili poiché, in parte, mera ripetizione di riserve già espresse (riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7) e, in parte, (riserva n. 6) per l'attribuzione principalmente alla ditta esecutrice della responsabilità in merito al prolungarsi delle tempistiche del collaudo.

Reputato che le riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono reiterazioni di riserve già in precedenza trasmesse e valutate e come tali non meritevoli di accoglimento, anche perché relative a fatti riferibili all'interno dell'esecuzione dei lavori ormai conclusa e in quella sede già trattate e respinte;

Valutato in merito alla riserva n. 6, che per quanto all'evidenza documentale dell'attuale RUP, l'andamento del collaudo ha subito una serie di contrarietà e rallentamenti, derivanti da un'ampia pletora di concause sovrappostesi nel tempo, tra le quali principalmente la necessità di poter utilmente operare una valutazione funzionale di un sistema di gestione degli impianti complesso e con dati di non immediata lettura, in stagione estiva e invernale, dalla necessità di portare a termine alcune lavorazioni, indicate anche dal DL nella sua relazione finale, quali le botole REI di chiusura dei cavedi impiantistici - la cui realizzazione e messa in opera, soprattutto a lavori ultimati e nel contesto di un immobile di pregio storico artistico, ha necessitato l'individuazione di idonee soluzioni operative e fornitori sul mercato - nonché da alcune problematiche legate alla taratura dei dispositivi utilizzati per la regolazione degli impianti, che hanno costretto alla ripetizione di una serie di prove effettuate.

Preso atto dell'avvenuta risoluzione delle problematiche tecnico funzionali alla luce della emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo da parte della Commissione incaricata ma tenuto altresì debitamente conto del principio esposto nel citato lodo ANAC, fondato peraltro sul citato consolidato pronunciamento in merito da parte della giurisprudenza di merito, che reputa che:

“in presenza di un accertato sconvolgimento dei tempi contrattuali non occorre una prova particolare del danno conseguito dall'impresa perché in via di presunzione, ai sensi dell'art. 2727 c.c., deve senz'altro ritenersi verificato un aumento delle spese generali, essendo i due fenomeni strettamente connessi”

e che:

“il Collegio ha riconosciuto in via oggettiva la sussistenza di rilevanti difficoltà di precisa determinazione dell’ammontare dei costi, che l’appaltatrice ha dovuto sostenere nelle more dell’emissione del certificato di collaudo e che non avrebbe sostenuto se, invece, le operazioni di collaudo si fossero concluse nei termini previsti e ha reputato che sussistessero le condizioni per ricorrere al criterio della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; in particolare, il criterio matematico applicato commisura il danno ad una percentuale (2%) dell’importo netto contrattuale dei lavori, ridotto di spese generali (13%) ed utile (10%) e rapportato ai giorni di ritardo”;

si ritiene, per le ragioni sopra esposte, data l'evidenza della durata maggiore di quanto previsto dalla normativa in merito delle operazioni di collaudo, attribuibile ai motivi come sopra riportati, la riserva n. 6 ammissibile in merito al riconoscimento degli oneri per ritardata ultimazione delle opere di collaudo, da valutarsi in via equitativa per un valore percentuale pari al 2% dell’importo netto contrattuale dei lavori, ridotto di spese generali (13%) e utile d’impresa (10%), rapportato ai giorni di ritardo:

stimato quindi il valore sul quale effettuare la valutazione in:

Importo netto contrattuale	Importo al netto utili d’impresa 10%	Importo al netto spese generali 13%
€ 1.334.061,44	€ 1.200.665,30	€ 1.044.570,11

valutato che i giorni di ritardo nell’emissione del certificato di collaudo (datato 19/02/2025), decorrenti dalla data di fine lavori 18/08/2021, cui si somma il termine prestabilito di 6 mesi per l’emissione di detto certificato, stimato al 14/02/2022, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, siano pari a 1.101, ne consegue:

Importo lavori al netto di spese generali e utile	Valore del ritardo ex lodo ANAC - 2% annuo	Valore del ritardo ex lodo ANAC - 2% giornaliero	Valore complessivo riserva
€ 1.044.570,10	€ 20.891,4	$20.891,4 / 365 = € 57,24$	$57,24 * 1101 = € 63.017,63$

Per quanto relativo alla richiesta di pagamento degli interessi legali e moratori e della rivalutazione monetaria su tale somma dalla data di emissione del certificato di collaudo, sono, ai sensi della vigente normativa, riconoscibili esclusivamente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria che verranno pertanto computati secondo gli indici attualmente vigenti e liquidati all’atto del pagamento del credito dell’impresa e quantificati alla medesima data, per quanto relativo al credito dell’impresa, con decorrenza dal termine in cui la ditta avrebbe avuto titolo a emettere fattura, ai sensi di legge, al termine del collaudo, 14/06/2022, mentre, per quanto relativo alle spettanze per ritardata ultimazione delle opere di collaudo, dal termine ultimo previsto per la sua liquidazione a seguito del riconoscimento dell’ammissibilità e approvazione del collaudo, 19/06/2025.

Preso atto che dal Certificato di Collaudo risulta che i lavori sono collaudabili, sono stati collaudati e risultano riconoscibili alla ditta maggiori importi derivanti dall’esame delle riserve allegate al conto finale, di cui ai punti 3/6 – 3/8 – 3/17 – 3/26, per un importo complessivo di € 21.477,20, a fronte di minori lavorazioni per € 567,88;

ritenuto ammissibile il Certificato di Collaudo;

quantificato, alla luce dell'accoglimento della riserva n. 6 come sopra esplicitato, il credito a favore dell'impresa appaltatrice BRC, corrispondente all'importo della rata a saldo, ammontante a complessivi € 86.270,68, come da tabella:

Importo conto finale	1.321.396,32
Recupero anticipazioni	- 356.322,27
Acconti corrisposti	- 826.897,65
Penali applicate	- 135.832,67
Decurtazioni collaudo	- 567,88
Riserve riconosciute	84.494,83
Credito dell'impresa	86.270,68

Dato atto che il credito dell'impresa trova copertura economica all'interno degli impegni già assunti a copertura dell'intero intervento mentre gli importi dovuti per interessi saranno impegnati con successivo apposito atto e troveranno copertura negli appositi capitoli del Bilancio di gestione 2025/2027;

dato altresì atto che, in conseguenza di quanto sopra, possono essere svincolate le polizze presentate a garanzia dell'esecuzione del contratto, di cui alla polizza fidejussoria n. 28019949128 rilasciata dalla compagnia Assicurativa Tokio Marine HCC con sede in Milano, via Torino 2, i data 04/12/2018, e che il pagamento della rata a saldo è da subordinarsi alla costituzione, da parte dell'impresa appaltatrice, di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 103 comma 6;

preso atto che il Responsabile del Procedimento attualmente incaricato è l'arch. Fabio Palmari, Dirigente del Settore Recupero e Valorizzazione dei beni mobili e immobili del patrimonio culturale della Regione Piemonte, in forza della D.G.R. 49-1173 del 26/05/2025;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

vista la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione;

dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.";

- " D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- " L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- " Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- " D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- " D.Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- " D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50";
- " D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- " D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione;

determina

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo sottoscritto digitalmente in data 19/02/2025 dai collaudatori arch. Roberta Romeo, presidente, e ing. Luca Franzì, e trasmesso via PEC in data 20/02/2025 con nota prot. 10875, comprensivo del collaudo statico sottoscritto dall'ing. Giuseppe Borgogno in data 05/03/2022, trasmesso da parte del RUP, arch. Fabio Palmari, con nota prot. 13211 del 04/03/2025 alla ditta BRC e da questa sottoscritto con riserva ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 207/2010 tramite PEC del 19/03/2025 prot. 16782;
2. di prendere atto del Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 1.321.396,32, di cui € 1.264.482,90 per lavori al netto del ribasso di gara del 28,31%, € 39.871,38 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 17.042,04 per Oneri sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso, con una minore spesa di € 36.930,39 rispetto all'importo contrattuale autorizzato pari ad € 1.358.326,71 - in considerazione della perizia di variante n. 01 e dell'Atto Aggiuntivo per lo stanziamento degli oneri supplementari per la sicurezza ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19;
2. di ritenere ammissibili le riserve 3/6 - 3/8 - 3/17 - 3/26, formulate sul Conto finale, per un importo pari ad € 21.477,20, oltre la riserva n. 6, formulata sul certificato di collaudo, per un importo pari ad € 63.017,63, al netto degli interessi legali da determinarsi alla luce delle disposizioni vigenti all'atto della liquidazione;
4. il credito a favore dell'impresa appaltatrice BRC, corrispondente all'importo della rata a saldo, ammontante complessivi € 86.270,68, dati dalla somma degli importi riconosciuti per le riserve come sopra indicati, al netto delle detrazioni stabilite dalla Commissione di Collaudo;
5. di dare atto che il credito dell'impresa trova copertura economica all'interno degli impegni già

assunti a copertura dell'intero intervento mentre gli importi dovuti per interessi troveranno copertura negli appositi capitoli del Bilancio di gestione 2025/2027 e sanno impegnati con successivo apposito atto;

6. di dare atto che in conseguenza di quanto sopra possono essere svincolate le polizze presentate a garanzia dell'esecuzione dell'appalto e che il pagamento della rata a saldo è da subordinarsi alla costituzione, da parte dell'impresa appaltatrice, di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 103 comma 6.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto - secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale)
Firmato digitalmente da Fabio Palmari